



	Titoli e capi del decreto	
	<hr/>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> 81/08 Titoli IX - X </div>	TITOLO IX	Sostanze pericolose (45 articoli)
	Capo I	Protezione da agenti chimici
	Capo II	Protezione da agenti cancerogeni e mutageni
	Capo III	Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto
	Capo IV	Sanzioni
	TITOLO X	Esposizione ad agenti biologici (21 articoli)
	Capo I	Campo d'applicazione
	Capo II	Obblighi del datore di lavoro
	Capo III	Sorveglianza sanitaria
	Capo IV	Sanzioni
		

	Titoli e capi del decreto	
	<hr/>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> 81/08 Titoli XI - XIII </div>	TITOLO XI	Protezione da atmosfere esplosive (11 articoli)
	Capo I	Disposizioni generali
	Capo II	Obblighi del datore di lavoro
	Capo III	Sanzioni
	TITOLO XII	Disposizioni in materia penale e di procedura penale (6 articoli)
	TITOLO XIII	Norme transitorie e finali (3 articoli)
		

D.Lgs. 81/08

Evoluzione del sistema legislativo in materia di sicurezza sul lavoro

Abroga e sostituisce gran parte della precedente disciplina in materia di sicurezza sul lavoro

E' entrato in vigore il 15 maggio 2008

Tuttavia:

- Gli obblighi sulla valutazione dei rischi slittano fino al 31 dicembre 2008
- Le disposizioni relative ai rischi da radiazioni ottiche artificiali slittano al 26 aprile 2010
- Le disposizioni relative ai rischi da campi elettromagnetici slittano al 30 aprile 2012



B&P
CONSULTING

D.Lgs. 81/08



Novità rispetto al D.Lgs. 626/94 (Titolo I)

Definizioni (art. 2)

Definizione ed articolazione delle strutture pubbliche di indirizzo, valutazione e coordinamento (art. 5 – 8)

Individuazione degli enti pubblici con compiti rilevanti e specifici (art. 9)

Attività promozionali (art. 11)

Disposizioni in contrasto del lavoro irregolare (art. 14)

Integrazione delle misure generali di tutela (art. 15)

Strumento della delega di funzioni da parte del datore di lavoro (art. 16)

Il sistema legislativo attuale in materia di sicurezza sul lavoro

B&P
CONSULTING

D.Lgs. 81/08



Novità rispetto al D.Lgs. 626/94 (Titolo I)

Il sistema
legislativo
attuale in
materia
di sicurezza
sul lavoro

Integrazione degli obblighi del datore di lavoro e del dirigente (art. 18)

Integrazione degli obblighi dei lavoratori (art. 20, obbligo di sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal decreto o dal MC)

Maggiori dettagli sugli obblighi del MC (art. 25)

Puntualizzazioni sui lavori in appalto (art. 26)

Puntualizzazioni importanti sull'oggetto della Valutazione dei rischi (art. 28, obbligo di valutare i rischi per le lavoratrici madri e quelli connessi alle differenze di genere, età e provenienza da altri paesi)

B&P
CONSULTING

D.Lgs. 81/08



Novità rispetto al D.Lgs. 626/94 (Titolo I)

Il sistema
legislativo
attuale in
materia
di sicurezza
sul lavoro

Introduzione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza – SGS (art. 30)

Puntualizzazione sulle capacità e i requisiti dei R-ASPP (art. 32)

Corsi d'aggiornamento periodici per datori di lavoro (art. 34)

Puntualizzazioni sull'informazione obbligatoria a ciascun lavoratore (art. 36)

Puntualizzazioni importanti sulla formazione obbligatoria (art. 37, libretto formativo del cittadino)

B&P
CONSULTING



Capo I
Disposizioni Generali


Art. 3: Campo di applicazione

a tutti i Settori, pubblici e privati

Tuttavia saranno emanati decreti entro 12 mesi per:

- Forze armate e di Polizia
- Vigili del fuoco
- Soccorso alpino, difesa civile e servizi di protezione civile
- Strutture penitenziarie, giudiziarie, di sicurezza e di ordine pubblico
- Scuole e università
- Organizzazioni di volontariato
- Mezzi di trasporto aerei e marittimi
- Biblioteche, musei, archivi e strutture sottoposte a vincoli di tutele dei beni artistici, storici e culturali
- Attività a bordo di navi, ambito portuale e settore della pesca





Capo I
Disposizioni Generali

Art. 3: Campo di applicazione

a tutti i tipi di Contratto

contratti di somministrazione:

- tutti gli obblighi sono a carico dell'utilizzatore

distacco del lavoratore:

- tutti gli obblighi sono a carico del distaccatario
- l'informazione e la formazione sui rischi tipici a carico del distaccante

lavoratore pubblico con dipendenza funzionale presso altre amministrazioni

- tutti gli obblighi sono a carico dell'ente ospitante

lavoratori a progetto e collaboratori coordinati e continuativi:

- tutti gli obblighi sono a carico del committente se il lavoro si svolge nei luoghi di lavoro del committente

prestazioni occasionali di tipo accessorio:


- tutti gli obblighi sono a carico del committente


lavoro a domicilio e contratto collettivo dei proprietari di fabbricati:

- Obblighi di informazione e formazione
- Messa a disposizione di DPI
- Fornitura di attrezzature conformi

lavoro a distanza con impiego di attrezzature informatiche:

- Applicazione del titolo VII (disposizioni per uso di VDT)
- Formazione e informazione







Capo I
Disposizioni Generali

Art. 3: Campo di applicazione

a tutti i tipi di Lavoratore:

- Lavoratore subordinato con o senza retribuzione
- Soggetto che svolge un'attività nell'ambito dell'organizzazione del DdL
- Socio lavoratore di società o cooperative anche di fatto che presti la propria opera per per conto dell'ente stesso
- Associato in partecipazione il cui apporto consiste in prestazioni d'opera nell'ambito della organizzazione stessa
- Beneficiario di tirocini formativi e di orientamento professionale o di alternanza studio-lavoro
- Studiante di ogni ordine e grado o il partecipante a corsi di formazione ove si faccia uso di laboratori, agenti chimici, fisici o biologici e attrezzature in genere compresi i VDT
- Volontari delle varie associazioni compresi quelli dei Vigili del Fuoco o della Protezione Civile
- Lavoratori socialmente utili
- Lavoratori autonomi (si applicano solo gli art. 21 e 26)
- Componenti dell'impresa familiare (si applica l'articolo 21)







Capo I
Disposizioni Generali

Art. 2: definizioni

Datore di lavoro, Dirigente, Preposto
Lavoratore
Servizio di Prevenzione e Protezione
Responsabile e Addetto SPP
Medico competente
Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza
Prevenzione
Sorveglianza sanitaria
Azienda e Unità produttiva
Salute
Sistema di promozione della salute e sicurezza
Modello di organizzazione e gestione
Valutazione dei rischi
Pericolo e rischio
Norme tecniche, linee guida e buone prassi
Formazione, informazione e addestramento
Organismi paritetici
Responsabilità sociale delle imprese





Capo III
Gestione della Prevenzione

Filosofia del decreto


Datore di lavoro, Dirigente, Preposto


Anni '50 (primi DPR sulla sicurezza):
Filosofia della protezione:
Eliminazione o riduzione delle condizioni pericolose


Anni 90 (direttive europee e decreto 626)
Filosofia della prevenzione:
Riconoscimento preventivo dei rischi e predisposizione delle misure per agire sulle azioni pericolose

Anno 2008 (Testo Unico)
Filosofia della programmazione e organizzazione della sicurezza per conferire effettività ed efficacia all'azione di prevenzione:

- Predisposizione dei sistemi di controllo dell'efficacia e dell'efficienza delle misure adottate
- Ripartizione intersoggettiva dell'obbligo di sicurezza e salute fra i ruoli della linea gerarchico-funzionale







Capo III
Gestione della Prevenzione

Articoli 28 e 29 – La Valutazione dei rischi

Definizione (art 2)
Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione ed a elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza

Oggetto della valutazione:


- Tutti i lavoratori e la loro salute e sicurezza


Obiettivo della valutazione:

- Individuare le misure di prevenzione e protezione
- Migliorare nel tempo le condizioni di sicurezza e di salute

Nuove azioni da fare nel processo di valutazione:


- Verifiche di raggiungimento (audit, riunioni periodici)
- Revisioni del programma






- La valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi
- Il DVR deve avere data certa
- Il DVR deve contenere:
 - Relazione sui rischi con specifica dei criteri adottati per la valutazione
 - Indicazione delle misure di protezione e prevenzione e dei DPI
 - Programma delle misure per il miglioramento continuo
 - Individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure nonché i ruoli dell'organizzazione aziendale (assegnazione a soggetti in possesso di adeguate competenze)
 - Indicazione del RSPP, RLS o RLST, e del MC
 - Individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento
- La valutazione deve essere effettuata in collaborazione con il RSPP e MC (nei casi previsti), previa consultazione del RLS
- Necessità di aggiornamento (in caso di modifiche aziendali, in relazione al grado di evoluzione della tecnica di prevenzione, a seguito di infortuni significativi o quando la sorveglianza sanitaria ne evidenzia la necessità)
- Il DVR va custodito presso l'unità produttiva alla quale si riferisce (unico e unitario)

Capo III
Gestione della Prevenzione






I RISCHI DA VALUTARE

- I rischi presenti negli ambienti di lavoro secondo i requisiti minimi dei luoghi di lavoro previsti dal titolo II
- I rischi connessi con la presenza di attrezzature di lavoro, verificando la rispondenza con i requisiti di sicurezza indicati al titolo III
- I rischi specifici connessi con le mansioni presenti nell'organizzazione, individuando quelle che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento
- Rischi "normati" che richiedono una sezione di valutazione approfondita:
 - Movimentazioni manuale di carichi e sovraccarico biomeccanico del rachide e arti
 - VDT
 - Rumore
 - Vibrazioni
 - Sostanze e prodotti chimici
 - Sostanze cancerogene
 - Amianto
 - Agenti biologici
 - Atmosfere esplosive

Capo III
Gestione della Prevenzione





Capo III
Gestione della Prevenzione

I “NUOVI” RISCHI DA VALUTARE

- Stress lavoro-correlato secondo accordo europeo 8 ottobre 2004
- Rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza secondo il D.Lgs. 151/2001
- Rischi connessi alle differenze di genere
- Rischi connessi alle differenze di età
- Rischi connessi alle differenze di provenienza da altri Paesi



B&P
CONSULTING



Capo III
Gestione della Prevenzione


Art. 36 - Informazione dei lavoratori

Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione, facilmente comprensibile e previa verifica della comprensione della lingua su:

- Rischi dell'impresa in generale
- Misure di prevenzione e protezione messe in atto
- Rischi specifici della propria mansione e le disposizioni aziendali
- I pericoli connessi con l'uso delle sostanze pericolose
- Le procedure di emergenza (pronto soccorso, antincendio, evacuazione)
- Le figure aziendali per la sicurezza (RSPP, Medico Competente, RLS)
- I nominativi degli addetti alle emergenze



B&P
CONSULTING




Capo III
Gestione della Prevenzione


Art. 37 - Formazione dei lavoratori

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una **formazione adeguata e sufficiente**, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo al proprio posto di lavoro e alle mansioni svolte:

- all'assunzione
- al trasferimento o cambio mansione all'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie o nuove sostanze
- periodicamente

Addestramento: effettuato sul posto di lavoro da persona esperta







Capo III
Gestione della Prevenzione

Art. 37 - Formazione dei lavoratori

Formazione speciale

- RLS (DM 16/1/97 e nuovo DM e CCNL)
- Addetti alle emergenze (D.Lgs.388/03 per il primo soccorso, DM 10/3/98 per l'antincendio)
- Preposti
- Lavoratori autonomi e imprese familiari
- Addetti a particolari operazioni (es. montaggio e smontaggio ponteggi, accesso e posizionamento mediante funi)





Capo III
Gestione della Prevenzione

Art. 37 - Formazione del preposto


La formazione va somministrata in azienda (durante l'orario di lavoro), a cura del datore di lavoro, ma non necessariamente di persona

Contenuti (ex art 37):

- Principali soggetti coinvolti e relativi obblighi
- Definizione ed individuazione dei principali fattori di rischio
- Valutazione dei rischi
- Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali

Ulteriori contenuti suggeriti:

- **Competenze di ascolto, osservazione e dialogo:**
 - Come osservare e cosa osservare del comportamento dei lavoratori sottoposti
 - Come formulare critiche a comportamenti non adeguati ed apprezzamenti per comportamenti positivi
 - Come riferire ai superiori nel sistema di organizzazione esistente (o agendo per trasformarlo)



ASPETTI SANZIONATORI generali

Introduzione di sanzioni caratterizzate in via esclusiva con l'arresto (per DdL)
Mantenimento dell'alternatività fra arresto e ammenda, ma pesante inasprimento delle pene per


- **DdL e dirigente**
 - Arresto: da un minimo di 2 a un massimo di 8 mesi
 - Ammenda: da un minimo di 800 ad un massimo di 15.000 euro
- **Preposto**
 - Arresto: da un minimo di 1 a un massimo di 8 mesi
 - Ammenda: da un minimo di 300 a un massimo di 4.000 euro
- **Lavoratore**
 - Arresto: da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 4 mesi
 - Ammenda: da un minimo di 100 a un massimo di 600 euro
- **Medico Competente**
 - Arresto: da un minimo di 1 a un massimo di tre mesi
 - Ammenda: da un minimo di 200 a un massimo di 5.000 euro

Ampliate e inasprite le sanzioni amministrative per

- DdL e dirigente: da un minimo di 500 ad un massimo di 18.000 euro
- Preposto: da un minimo di 1.200 a un massimo di 3.600 euro
- Lavoratore: da un minimo di 50 a un massimo di 300 euro
- Medico Competente: da un minimo di 1.000 a un massimo di 10.500 euro

Pesantissima la sanzione per fabbricanti e fornitori che violano il divieto di fabbricare, vendere, noleggiare e concedere in uso attrezzature di lavoro, DPI e impianti non conformi

- Arresto: da un minimo di 4 a un massimo di 8 mesi
- Ammenda: da un minimo di 15.000 a un massimo di 45.000 euro



INTEGRAZIONE con le norme comunitarie



Lo sviluppo
del sistema
legislativo
in materia
di sicurezza
sul lavoro

Protezione giovani sul lavoro

Integrazione fra

- **Norme di tutela sul lavoro**
(L.977/67, D.Lgs. 345/99, D.Lgs. 262/00),
- **Norme sulla formazione dei minori**
(L. 9/99)
- **Norme sull'obbligo scolastico**
(144/99 e L.296/07)



Integrazione fra Norme di tutela sul lavoro (L.977/67, D.Lgs. 345/99, D.Lgs. 262/00), Norme sulla formazione dei minori (L. 9/99) e Norme sull'obbligo scolastico (144/99 e L.296/07)

Requisiti di età: 16 anni

Requisiti formativi: Obbligo scolastico (10 anni di scuola)

Mansioni: Limitazioni di carattere generale

- Lavorazioni che espongono a rischi da mancanza di esperienza e consapevolezza
- Attività che vanno oltre le loro capacità fisiche e psichiche (lavoro notturno, trasporto pesi)
- Mansioni con esposizione nociva ad agenti tossici cancerogeni o rx
- Condizioni operative estreme per caldo, freddo, rumore o vibrazioni
- Lavorazioni e situazioni elencate nell'allegato della L.977/67 e s.m.
(esiste la deroga per le attività svolte nelle scuole tecniche e professionali)

IL DATORE DI LAVORO DEVE

- in collaborazione con il RSPP e con il MC, consultato il RLS, identificare le mansioni/lavorazioni vietate per i minori
- integrare il documento di valutazione del rischio ex art. 4 D.Lgs. 626/94 con l'analisi e l'identificazione delle operazioni incompatibili
- Informazione particolare con addestramento e affiancamento da parte di un tutor e contemporanea informazione anche ai genitori
- Controllo sanitario da parte del medico competente (se la mansione è soggetta alla sorveglianza sanitaria obbligatoria) con informazione anche al genitore (da parte del medico del SSN se la mansione non espone a rischi)



INTEGRAZIONE con le norme comunitarie



Lo sviluppo del sistema legislativo in materia di sicurezza sul lavoro

Tutela delle lavoratrici madri D.Lgs. N. 151 del 26 marzo 2001

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità a norma dell'art. 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53

- Modalità con cui la lavoratrice comunica il proprio stato di gravidanza al datore di lavoro
- Congedo di maternità e la flessibilità del congedo
- Casi di interdizione dal lavoro da parte del servizio ispettivo del Ministero del lavoro
- Lavori e condizioni di lavoro vietati
- Valutazione dei rischi da effettuare in presenza di lavoratrici gestanti
- Conseguenze della valutazione dei rischi
- Attività di informazione delle lavoratrici



2001 | Tutela delle lavoratrici madri



Lo sviluppo del sistema legislativo in materia di sicurezza sul lavoro

D.Lgs. N. 151 del 26 marzo 2001

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità a norma dell'art. 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53

IL DATORE DI LAVORO DEVE:

- In collaborazione con il RSPP e con il MC, consultato il RLS, identificare le mansioni/lavorazioni vietate per la gravidanza e/o l'allattamento
- Integrare il documento di valutazione del rischio ex art. 4 D.Lgs. 626/94 con l'analisi e l'identificazione delle operazioni incompatibili, indicando per ognuna di tali mansioni a rischio le misure di prevenzione e protezione che intende adottare
 - modifica delle condizioni di lavoro - ad esempio l'orario di lavoro
 - spostamento della lavoratrice ad altra mansione non a rischio richiesta agli organi di vigilanza dell'interdizione anticipata dal lavoro
- informare tutte le lavoratrici in età fertile dei risultati della valutazione e della necessità di segnalare lo stato di gravidanza non appena ne vengano a conoscenza



INTEGRAZIONE con le norme comunitarie



Lo sviluppo
del sistema
legislativo
in materia
di sicurezza
sul lavoro

LAVORO NOTTURNO

D.Lgs. n. 66 del 8 aprile 2003

Attuazione della direttiva 93/104/Ce e della direttiva 2000/34/Ce concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro

Lavoratore notturno

Qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale

Qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai CCNL. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di 80 giorni lavorativi all'anno.

Periodo notturno

Periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino

B&P
CONSULTING

1898-1911



Interno di un cotonificio alla fine dell'Ottocento

Lo sviluppo del sistema legislativo in materia di sicurezza sul lavoro

- 1898** Assicurazione obbligatoria (esclusa la responsabilità civile)
- 1899** Regolamenti per la prevenzione degli infortuni nelle aziende (grandi industrie, cave e miniere, esplosivi)
- 1900** Regolamenti per la prevenzione degli infortuni per le imprese di costruzioni
- 1903** Regolamento per la prevenzione degli infortuni per le ferrovie
- 1911** Regolamento per la prevenzione degli infortuni per le tramvie a trazione meccanica



1930 | Codice Penale



Lo sviluppo
del sistema
legislativo
in materia
di sicurezza
sul lavoro

RIMOZIONE ED OMISSIONE DOLOSA O COLPOSA DI CAUTELE

Art. 437

Rimozione dolosa od omissione di cautele contro infortuni sul lavoro

Chiunque omette di collocare impianti o apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Art. 451

Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro

Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da...

B&P
CONSULTING

1942 | Codice Civile



Lo sviluppo
del sistema
legislativo
in materia
di sicurezza
sul lavoro

RESPONSABILITÀ DELL'IMPRENDITORE

Art. 2050

Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose

Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno

Art. 2087

Tutela delle condizioni del lavoro

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro

B&P
CONSULTING



1948 | Costituzione Italiana



Lo sviluppo del sistema legislativo in materia di sicurezza sul lavoro

TUTELA DELLA SALUTE

Parte Prima - Diritti e doveri dei cittadini

La responsabilità penale è personale
(Titolo I - Rapporti civili - Art. 27)

La repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti
(Titolo II - Rapporti etico-sociali - Art. 32)

